

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ARTICOLATA

Con il presente disegno di legge si adempie agli obblighi di legge previsti dall'art.50 del d.lgs. 118/2011 secondo il quale la Regione, entro il 31 luglio, approva con legge l'Assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Inoltre, la legge in oggetto integra l'adempimento annuale dell'Assestamento di bilancio con una Variazione al bilancio 2025-2027.

Si provvede infatti al necessario adeguamento dei residui attivi e passivi presunti, iscritti con il bilancio di previsione 2025-2027, alle effettive risultanze contabili al 31/12/2024, con le conseguenti variazioni negli stanziamenti di cassa.

Nell'esercizio 2025 le variazioni, pari a +31,6 milioni di euro, risultano necessarie al fine di adeguare le previsioni di entrata e di spesa di competenza del bilancio 2025-2027 alle ulteriori assegnazioni di fondi vincolati (+117,9 milioni di euro), inoltre viene applicato avanzo per 29,3 milioni di euro. Infine, avendo positivizzato il risultato d'esercizio, l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a copertura del disavanzo, pari a 115,6 milioni, viene azzerata.

Allo stesso tempo si effettuano anche variazioni compensative tra capitoli di spesa obbligatoria sull'esercizio 2025.

Le variazioni sugli esercizi 2026-2027 (+10,6 milioni di euro – esercizio 2026; +3,9 milioni di euro – esercizio 2027) riguardano unicamente l'iscrizione di fondi aventi natura vincolata provenienti dallo Stato e dalla UE.

L'articolo 1 evidenzia l'adeguamento dei residui attivi e passivi alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2024.

L'articolo 2 evidenzia l'adeguamento della giacenza di cassa alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2024.

Gli articoli 3 e 4 riportano variazioni nella competenza e nella cassa per gli esercizi 2025-2027.

L'articolo 5 riporta l'autorizzazione del mutuo per investimenti degli esercizi 2025-2026-2027. Tale articolo sostituisce quello corrispondente del Bilancio di previsione 2025-2027 poiché, con l'assestamento, si tiene conto del fatto che, non avendo contratto mutui nell'esercizio, la corrispondente autorizzazione viene azzerata (-115,6 milioni); inoltre è necessario incrementare il debito della quota reimputata all'esercizio 2025 con il Riaccertamento ordinario dei residui (+48,6 milioni).

L'articolo 6 espone l'ammontare delle quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2024.

L'articolo 7 espone l'utilizzo della quota di avanzo di amministrazione vincolato applicata con il presente provvedimento.

L'articolo 8 apporta una modifica all'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2025, n.5.

L'articolo 9 espone l'utilizzo della quota di avanzo di amministrazione libero applicata con il presente provvedimento.

L'articolo 10 apporta una modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 18.

L'articolo 11 approva le conseguenti variazioni agli allegati al bilancio 2025-2027.

L'articolo 12 approva le conseguenti variazioni all'Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 d.lgs. 118/2011)) della l.r. 17/2024.

L'articolo 13 reca la dichiarazione d'urgenza.

Il presente disegno di legge è corredato degli allegati obbligatori previsti dalla normativa regionale e degli altri documenti previsti dalla legislazione statale.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio in ordine al medesimo.

Art. 1
(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, riportati, rispettivamente, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2025, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2024. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2024 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2025 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2025 è il seguente:

Residui attivi: euro 2.575.829.997,88.

Residui passivi: euro 1.894.502.306,85.

Art. 2
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025)

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2025 è rideterminato in euro 370.389.805,75.

Art. 3
(Stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2025

aumento per euro 31.606.900,31 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.467.218.497,96 in termini di cassa;

anno finanziario 2026

aumento per euro 10.619.446,23 in termini di competenza;

anno finanziario 2027

aumento per euro 3.937.444,35 in termini di competenza.

Art. 4
(Stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2025

aumento per euro 31.606.900,31 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.467.218.497,96 in termini di cassa;

anno finanziario 2026

aumento per euro 10.619.446,23 in termini di competenza;

anno finanziario 2027

aumento per euro 3.937.444,35 in termini di competenza.

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027))

1. L'articolo 3 della l.r. 18/2024, è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2025, 2026 e 2027).

1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, per un totale di euro 179.984.753,22, a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2025 nell'importo di euro 139.984.753,22, di cui euro 48.633.754,52 derivanti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 3 aprile 2025 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 3 comma

4 del D. Lgs. 118/2011”, per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

b) degli investimenti dell’esercizio 2026 nell’importo di euro 25.000.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

c) degli investimenti dell’esercizio 2027 nell’importo di euro 15.000.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4,5 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti;

c) durata massima del periodo di ammortamento: anni trenta.

3. Per l’emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2025, 2026 e 2027 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2025, 2026 e 2027, in corrispondenza della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” per le quote interessi e della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 2 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2027 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all’andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

5. A garanzia dell’ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo irrevocabile a favore di ciascun istituto mutuante ovvero di ciascun agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al proprio tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.”

Art. 6.

(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2024)

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2024, come risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2024, ammontano, rispettivamente, ad euro 496.692.076,60 e ad euro 392.576.188,20.

Art. 7

(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell'esercizio 2024)

1. La quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell'esercizio 2024 applicato con la presente legge risulta pari a euro 22.362.206,91 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO – esercizio 2025
1	3	66.843,57
4	2	162.119,97
4	4	280,95
9	5	10.000,00
10	5	76.662,33
12	4	50.448,23
14	2	435.460,74
14	5	490.439,75
15	3	10.000,00
16	1	37.597,21
17	1	58.080,01
18	1	20.898.680,31
18	2	65.593,84

Art. 8

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2025, n.5 (I variazione al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027))

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 5/2025, le parole: “accantonato nel” sono sostituite dalle seguenti: “, quota vincolata del”.

Art.9

(Utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2024)

1. La quota libera dell'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2024, applicata con la presente legge nell'importo di euro 7.006.332,03, è destinata, per l'anno 2025, al finanziamento di spese di investimento per l'importo allocato alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” – Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”.

Art. 10

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027))

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 18/2024, è sostituito dal seguente:

“2. La Regione assicura, nel triennio 2025-2027, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), mediante le risorse all'uopo allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, per l'importo di euro 10.850.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2025 e per l'importo di euro 10.850.000,00, in termini di sola competenza, per ciascuno degli anni 2026 e 2027”.

Art. 11

(Variazioni agli allegati al bilancio di previsione 2025-2027)

1. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Art. 12

(Modifica all'allegato 1 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 d.lgs. 118/2011)) della l.r. 17/2024, è modificato ai sensi della presente legge, come da allegato.

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.